



COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì-Cesena

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
COMUNALI (dall'01/01/2020)**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. n. 36 del 30/07/2020
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. n. 44 del 23/06/2022

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare

Art. 3 - Chiarezza delle norme regolamentari

Art. 4 - Aliquote e tariffe

Art. 5 - Rapporto con i cittadini

Art. 6 - Agevolazioni tributarie

TITOLO II - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 7 - Forme di gestione

Art. 8 - Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali

Art. 9 - Modalità di riscossione delle entrate comunali

Art. 10 - Minimi riscuotibili

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 11 - Attività di controllo delle entrate

Art. 12 - Avviso di accertamento relativo alle entrate tributarie

Art. 13 - Ripetibilità delle spese di notifica

Art. 14 - Compensazione e accollo di tributi locali

Art. 15 - Modalità per accedere alla compensazione

Art. 16 - Sanzioni ed interessi

Art. 17 - Rimborsi

Art. 18 - Mediazione e contenzioso tributario

Art. 19 - Insinuazione al passivo delle procedure concorsuali e da sovraindebitamento

Art. 20 - Dilazione e sospensione del pagamento

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 21 - Norme finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate tributarie, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e nel rispetto della L. 27 luglio 2000, n. 112 "Statuto dei diritti del contribuente" e dell'art. 1, commi da 158 a 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
3. La disciplina regolamentare indica le procedure e le modalità ed individua le competenze e le responsabilità di gestione delle entrate tributarie del Comune.

Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Per le entrate tributarie il presente regolamento ed i regolamenti specifici dei singoli tributi gestito non possono indicare norme in materia di identificazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché delle aliquote massime dei singoli tributi.
2. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dei singoli tributi.

Art. 3 - Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

Art. 4 - Aliquote e tariffe

1. Le aliquote e tariffe sono determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
3. Le variazioni di aliquote e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la previsione dettata dall'art. 193, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000, ove la modifica delle aliquote e delle tariffe avvenga entro il termine fissato per gli equilibri di bilancio.
4. In caso di adozione di aliquote e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo.
5. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote e tariffe per l'anno precedente.
6. In ogni caso, le variazioni di aliquote e tariffe non possono comportare adempimenti a carico dei contribuenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 5 - Rapporto con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati secondo le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

3. Allo stesso modo, le tariffe e le aliquote, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.

4. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

5. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto delle riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

6. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

Art. 6 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che la prevede, non abbia carattere cogente.

TITOLO II GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 7 - Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi è possibile procedere, secondo le normative vigenti, all'affidamento alla competente Agenzia delle entrate-Riscossione, ovvero, singolarmente per ogni entrata o cumulativamente per più categorie, ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per le attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.

4. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.

5. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

6. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate tributarie.

7. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

Art. 8 - Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. E' designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 L. 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.
3. in particolare il funzionario responsabile:
 - a) cura tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle dichiarazioni; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli accertamenti esecutivi, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
 - d) cura tutte le fasi del contenzioso tributario relative al tributo o ai tributi di propria competenza; dispone i rimborsi;
 - e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dal capitolato d'appalto;
 - f) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.
4. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.
5. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 L. n. 212/2000.

Art. 9 - Modalità di riscossione delle entrate comunali

1. Il pagamento dei tributi, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di accertamento e riscossione coattiva, avviene attraverso il Sistema "pagoPA" che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D. L. 179/2012 e s.m.i.
2. Sono previsti i seguenti metodi di pagamento:
 - a) "Delega unica F24" (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA";
 - b) Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA";
 - c) POS integrati sistema "pagoPA" presso gli sportelli degli Uffici Comunali che ne sono dotati;
 - d) per cassa, presso la tesoreria comunale o l'agente contabile ove presente nello sportello comunale.
3. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno in cui l'ufficio competente rilascia quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore. Per gli incassi effettuati da soggetti incaricati del Comune, l'obbligazione si intende assolta fin dal momento del rilascio da parte dei soggetti stessi della relativa ricevuta. In ogni caso salvo buon fine del relativo incasso.

4. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

5. I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. L'arrotondamento si applica sull'importo totale e non invece, in caso di pagamento rateale, alle singole rate.

Art. 10 – Minimi riscuotibili

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissioni di avviso di accertamento qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi calcolati su base giornaliera (TARI giornaliera e temporanea), , per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012, non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di €12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

3. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

4. Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per i periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 11 – Attività di controllo delle entrate

1. I responsabili di ciascuna entrata tributaria provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. n. 446/1997.

La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.

Art. 12 – Avviso di accertamento relativo alle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge, con particolare riferimento all'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019, e deve essere espressamente motivato.

3. Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente a mani, al solo

intestataro, presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune.

4. Gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

5. Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:

- essere motivati in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
- se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
- contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- contenere l'indicazione del responsabile del procedimento;
- contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento;
- indicare l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso;
- indicare che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- indicare il soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Art. 13 - Ripetibilità delle spese di notifica

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dal D.M. Finanze 12 settembre 2012 e successive modificazioni, così come recepiti con apposito provvedimento del Comune.

2. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

Art. 14 - Compensazione e accollo di tributi locali

1. Il contribuente che si trovi nella condizione di aver versato somme non dovute relative ad un'entrata tributaria può, in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, effettuare la compensazione del suo credito con gli importi da lui dovuti per la medesima entrata.

2. Detti importi devono essere superiori ad € 12,00.

3. La compensazione è ammessa esclusivamente per le somme a credito con quelle a debito con riferimento ai tributi comunali con esclusione di quelli la cui riscossione sia stata affidata ad uno dei soggetti individuati dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

I soggetti a cui sia stata affidata la riscossione dei tributi possono prevedere modalità di compensazione dei crediti vantati dai contribuenti con i versamenti dell'imposta da loro riscossa.

4. Sono compensabili esclusivamente i crediti tributari certi il cui diritto al rimborso sia stato accertato dal Comune.

5. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli ovvero gli stessi siano divenuti definitivi, ed inoltre l'importo a credito deve obbligatoriamente essere uguale o superiore dell'importo complessivo degli avvisi notificategli.

6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

Art. 15 - Modalità per accedere alla compensazione

1. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve presentare apposita richiesta al Comune, utilizzando i moduli preposti dall'ufficio tributi .

In caso di compensazione con importi dovuti a seguito di notifica di avvisi di accertamento per infedele od omessa denuncia, la richiesta deve essere trasmessa al Comune entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso.

2. A seguito del ricevimento della richiesta il Comune, accertata la sussistenza del credito, provvede ad inviare, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, al medesimo una comunicazione, dove specifica l'importo riconosciuto.

3. La compensazione del credito deve essere effettuata con il primo versamento ordinario utile del medesimo tributo, la cui scadenza sia successiva alla data della formale comunicazione dell'Ufficio Comunale di accertamento del credito, salvo che il contribuente non comunichi espressamente di volersi avvalere della compensazione con versamento ordinario avente scadenza successiva o con importi dovuti relativi ad avvisi di accertamento o liquidazione notificati.

4. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza deve essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate.

In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio al diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima richiesta della compensazione.

5. Il contribuente non può procedere alla compensazione del credito prima del ricevimento della comunicazione del Comune.

6. Qualora ciò avvenga ed il Comune accerti che il credito non era del tutto od in parte spettante, il versamento dovuto sarà considerato omesso per la parte relativa al credito non riconosciuto.

7. Nell'ipotesi in cui il contribuente non effettui la compensazione con il versamento così come individuato al comma 2, è obbligato a darne comunicazione al Comune ai fini della corretta registrazione contabile.

8. I medesimi termini di decadenza per il diritto al rimborso previsti dalle norme vigenti si applicano anche per i crediti richiesti in compensazione.

Art. 16 -Sanzioni ed Interessi

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei D. Lgs. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i. e fatte salve eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia.

2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

3. Gli interessi sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di 2 punti percentuale.

4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Art. 17 - Rimborsi

1. Per le entrate tributarie il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato

accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

2. Il responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, in esito all'esame della medesima, provvede ad effettuare il rimborso in caso di accoglimento o a comunicare il diniego.

3. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. In caso di documentazione incompleta il termine di centottanta giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

4. Non si procede al rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile, cui sia seguito il versamento del tributo entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente autorità giurisdizionale.

5. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.

6. Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica comunque la disciplina prevista dal D.M. interministeriale Finanze e Interno in data 24 febbraio 2016, e relative norme sostitutive o integrative, anche in relazione ai casi di versamenti effettuati ad Ente incompetente.

7. Gli importi minimi per i rimborsi sono disciplinati all'art. 10.

8. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella misura determinata all'art. 16 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

9. Nel caso in cui il rimborso abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di rimborso deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare il rimborso a favore del richiedente.

Art. 18 - Mediazione e contenzioso tributario

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 3 *bis* D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al titolare della posizione organizzativa, quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.

2. Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'Ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile.

3. Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. n. 446/1997, la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune, spetta al Concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente del Comune.

4. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.

5. Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il rappresentante dell'Ente, all'atto della costituzione in giudizio ovvero ad esito della discussione in pubblica udienza, produce nota spese redatta sulla base delle disposizioni dettate dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, relativo alla liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.

6. Negli atti di costituzione in giudizio, l'ufficio provvede ad indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune, per garantire la regolare esecuzione delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica da parte della segreteria della Commissione tributaria e della controparte.

7. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 17bis D.Lgs. n. 546/1992, in caso di presentazione di ricorso contenente reclamo/istanza di mediazione nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l'esame del reclamo e della proposta di mediazione è effettuata, compatibilmente con la struttura organizzativa interna, da un soggetto diverso ed autonomo rispetto a quello che ha curato l'istruttoria dell'atto oggetto di reclamo.

9. A seguito di presentazione di un reclamo nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l'Ufficio Tributi, provvede – mediante formale avviso notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal contribuente nello stesso atto, ovvero, in caso di mancata indicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno – alla convocazione del contribuente nel termine di trenta giorni dalla notifica del reclamo stesso, per render possibile il regolare e tempestivo svolgimento della procedura di mediazione, che deve concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di notifica del reclamo da parte del contribuente, secondo le disposizioni normative vigenti.

Articolo 19 - Insinuazione al passivo delle procedure concorsuali e da sovraindebitamento

1. L'insinuazione ordinaria e tardiva nel passivo è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria dal soggetto giuridico interessato da procedure concorsuali.

2. Potrà essere previamente contattato il curatore al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile e, in assenza di massa passiva, sarà facoltà dell'ente procedere o meno all'insinuazione al passivo.

3. L'insinuazione al passivo della composizione della crisi da sovraindebitamento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria dal soggetto giuridico interessato.

Art. 20- Dilazione e sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento dei tributi possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisi nella deliberazione medesima.

2. Su richiesta del contribuente, che versa in situazione di temporanea difficoltà economica, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano.

3. La temporanea difficoltà economica deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dal debitore;

4. dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a **sei** rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a **sette** rate mensili;

d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a **quattordici** rate mensili;

e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a **venti** rate mensili;

f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a **ventiquattro** rate mensili;

g) oltre 6.000,01 fino a **trentasei** rate mensili.

5. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato, in un'unica soluzione, dell'intero importo non ancora pagato.

6. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € **10.000,00**, il funzionario responsabile deve richiedere, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fideiussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

7. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.

8. La rateizzazione non può essere concessa se:

- sono iniziate le procedure esecutive coincidenti con il pignoramento mobiliare o immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
- il contribuente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni ;

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 21 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo..

3. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. n. 212/2000, dal **1° gennaio 2020**.